

- VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «*Disciplina dell'attività di Governo e di ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*»;
- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*» e successive modificazioni;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni*»;
- VISTA la legge 22 dicembre 2021, n. 227, recante «*Delega al Governo in materia di disabilità*» e, in particolare, l'articolo 2, comma 2, lettera f), che prevede l'istituzione del Garante nazionale delle disabilità, al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone con disabilità;
- VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, recante «*Istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità*»;
- VISTO l'articolo 3 del citato decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20 che disciplina l'Ufficio del Garante, disponendo in merito alla dotazione organica e al ruolo, prevedendone l'istituzione dal 1° gennaio 2026, salva una fase transitoria durante l'anno 2025;
- VISTO l'articolo 3, che al comma 2 dispone che «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dell'Ufficio del Garante al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sullo stato giuridico ed economico della Presidenza del Consiglio dei ministri, comprese quelle di cui alla vigente contrattazione collettiva»;
- VISTO l'articolo 3, che al comma 3 prevede che con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2026, la dotazione organica dell'Ufficio del Garante è costituita da «una unità dirigenziale di livello generale e una unità dirigenziale di livello non generale e 20 unità di personale non dirigenziale di cui 10 unità di categoria A e 10 unità di categoria B, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità del Garante. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso»;
- VISTO l'articolo 3, che al comma 4 prevede che «l'Ufficio del Garante, nei limiti della dotazione organica di cui al comma 3, può avvalersi anche di personale appartenente ai ruoli delle amministrazioni pubbliche, in posizione di comando secondo la disciplina vigente per il personale chiamato a prestare servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché in posizione di aspettativa o collocati fuori ruolo o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale delle forze armate, delle forze di polizia e del corpo nazionale

dei vigili del fuoco. Per la durata del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario»;

VISTO l'articolo 3, che al comma 5 dispone che «l'Ufficio del Garante può avvalersi di esperti, fino ad un massimo di otto, di elevata competenza in ambito giuridico, amministrativo, contabile o di comprovata esperienza in materia di disabilità»;

VISTO l'articolo 3, che al comma 6, prevede che «Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, al fine di consentire l'immediato avvio delle sue attività, il Garante, a decorrere dal 1° gennaio 2025, si avvale provvisoriamente di un primo contingente di personale amministrativo e tecnico, non superiore a nove unità, selezionato tra il personale dipendente della pubblica amministrazione in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza necessari, collocato, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, in posizione di comando obbligatorio o fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza entro il termine previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, composto da un dirigente di livello non generale e otto unità di personale non dirigenziale, di cui cinque appartenenti alla categoria A e tre appartenenti alla categoria B. [...]Dalla data di istituzione del ruolo autonomo, può confluire su richiesta il personale già assegnato provvisoriamente all'Ufficio, fermi restando i limiti della relativa dotazione organica;

VISTI i contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sottoscritti rispettivamente l'11 marzo 2022 e il 7 ottobre 2022, per il triennio 2016-2018;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022 con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri dott. Alfredo Mantovano è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, a esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

DECRETA

Articolo 1

(Istituzione del ruolo dell'Ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità)

1. In attuazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, è istituito a decorrere dal 1° gennaio 2026 il ruolo del personale dipendente dell'Ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, di seguito denominato Ufficio

del Garante, al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sullo stato giuridico ed economico della Presidenza del Consiglio dei ministri, ivi comprese le disposizioni relativi alla vigente contrattazione collettiva.

2. La dotazione organica dell'Ufficio del Garante è costituita da una unità dirigenziale di livello generale, da una unità dirigenziale di livello non generale e da venti unità di personale non dirigenziale di cui dieci unità di categoria A e dieci unità di categoria B, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità del Garante, come risulta dalla allegata Tabella A e dalla allegata Tabella B.

Articolo 2

(Personale di altre amministrazioni pubbliche ed esperti)

1. Nel limite della dotazione organica di cui all'articolo 1, comma 2, l'Ufficio del Garante può avvalersi del personale appartenente ai ruoli delle amministrazioni pubbliche, in posizione di comando, nonché in posizione di aspettativa o di fuori ruolo o altra analoga posizione prevista dai rispettivi ordinamenti di appartenenza.
2. L'Ufficio del Garante può avvalersi di esperti, fino ad un massimo di otto, di elevata competenza in ambito giuridico, amministrativo, contabile o di comprovata esperienza in materia di disabilità.

Articolo 3

(Conferimento degli incarichi)

1. L'incarico del dirigente di livello generale è conferito, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 settembre 2001, n. 165, a seguito di avviso sul sito istituzionale, a dirigenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale ed esperienza pluriennale in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità dell'Autorità Garante.
2. L'incarico all'unità dirigenziale di livello non generale è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 settembre 2001, n. 165, al personale in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità dell'Autorità Garante.

Articolo 4

(Reclutamento del personale non dirigenziale)

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, per la copertura dei posti in dotazione organica delle venti unità di personale non dirigenziale di cui dieci unità di categoria A e dieci unità di categoria B, si provvede mediante pubblico concorso.

Articolo 5

(Disposizioni transitorie)

1. Al fine di consentire l'immediato avvio delle attività dell'Ufficio del Garante, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il menzionato Ufficio si avvale provvisoriamente di un primo contingente di personale amministrativo e tecnico, non superiore a nove unità, composto da un dirigente di livello non generale e otto unità di personale non dirigenziale, di cui cinque appartenenti alla categoria A e tre appartenenti alla categoria B, selezionato tra il personale dipendente della pubblica amministrazione, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza necessari, collocato, in posizione di comando obbligatorio o fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza, previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Per il personale proveniente da amministrazioni diverse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri o dai Ministeri, il trattamento economico fondamentale rimane a carico delle stesse. Il trattamento economico accessorio è a carico del Garante.
2. Dalla data di istituzione del ruolo autonomo di cui all'articolo 1, il personale di cui al comma 1, su richiesta, può confluire, fermi restando i limiti della relativa dotazione organica.

Roma,

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

dott. Alfredo Mantovano

Tabella A

(art. 1 co. 2 – dotazione organica del personale dirigenziale dell'Ufficio del Garante)

Profilo	Posti
Dirigente di livello generale	1

Dirigente di livello non generale	1
-----------------------------------	---

1 A decorrere dal primo gennaio 2026

Tabella B

(art. 1 co. 2 – dotazione organica del personale non dirigenziale dell'Ufficio del Garante)

Profilo	Posti ²
Categoria A	10
Categoria B	10

2 A decorrere dal primo gennaio 2026